

Circolare n. 8

06 agosto 2020

Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. Premessa | 1 |
| 2. Soggetti beneficiari | 1 |
| 3. Ambito oggettivo | 1 |
| <i>Nozione di sanificazione</i> | 1 |
| 4. Ambito temporale..... | 2 |
| 5. Misura dell'agevolazione..... | 2 |
| <i>Comunicazione delle spese</i> | 2 |
| <i>Misura del credito effettivamente spettante</i> | 2 |
| 6. Trattamento contabile e fiscale | 3 |
| 7. Modalità di utilizzo dell'agevolazione | 3 |
| <i>Comunicazione della cessione del credito</i> | 3 |

1. Premessa

Quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 125 del DL 34/2020 disciplina il nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020).

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20, § 2.1).

3. Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nozione di sanificazione

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1). Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di

sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

4. Ambito temporale

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020).

5. Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "teorico" spetta:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ([LINK](#));
- utilizzando l'apposito modello (riportato in allegato alla presente circolare a titolo esemplificativo);
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- dal 20.7.2020 al 7.9.2020.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI sostenute dall'1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

Misura del credito effettivamente spettante

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro l'11.9.2020.

6. Trattamento contabile e fiscale

La misura agevolativa si configura come un contributo in conto esercizio destinato alla riduzione dei costi sostenuti. Da un punto di vista contabile si rileverà un provento (da rilevare alla voce A5 per chi farà il bilancio UE) con, in contropartita, il credito d'imposta a stato patrimoniale.

Il provento da cui deriva il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

7. Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).


Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d'imposta;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.



COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| BENEFICIARIO | Codice fiscale | | |
| RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | Codice fiscale | Codice carica | |
| SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020) | Codice attività | Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore | |
| | Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione | | ,00 |
| | Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 | | ,00 |
| | Totale spese | | ,00 |
| | Credito d'imposta | | ,00 |
| SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020) | Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione | | ,00 |
| | Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 | | ,00 |
| | Totale spese | | ,00 |
| | Credito d'imposta | | ,00 |
| RINUNCIA | Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili) | | Credito d'imposta art. 120 |
| | Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili) | | Credito d'imposta art. 125 |
| SOTTOSCRIZIONE | Data | | FIRMA |
| | giorno | mese | anno |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale del soggetto incaricato | | |
| Riservato al soggetto incaricato | Data dell'impegno | | FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO |
| | giorno | mese | anno |